

XIV legislatura

**Schema di decreto legislativo  
recante disposizioni integrative e  
correttive del decreto legislativo 16  
luglio 1997, n. 264, in materia di  
riorganizzazione dell'area centrale  
del Ministero della difesa  
(Atto del Governo n. 508)**

Giugno 2005  
n. 154



servizio del bilancio  
del Senato



## Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Clemente Forte

tel. 3461

## Segreteria

sig.ra Laura Baronciani  
dott.ssa Carla Di Falco  
dott.ssa Maria Laura D'Onofrio  
dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 2117 - 5262

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

.....

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

### **Segretari parlamentari**

dott.ssa Anna Elisabetta Costa (assente)  
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista  
sig. Cristiano Lenzini  
dott. Vincenzo Bocchetti  
dott. Maurizio Sole

## INDICE

<b>Articolo 1</b> (Riorganizzazione dei compiti nei settori delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva) .... pag.	1
<b>Articolo 2</b> (Riorganizzazione dei compiti nei settori del commissariato militare e dei servizi generali) .....	pag. 2
<b>Articolo 3</b> (Modalità d'attuazione) .....	pag. 7

## **Articolo 1**

*(Riorganizzazione dei compiti nei settori delle pensioni militari,  
del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva)*

Il comma 1 istituisce la Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, trasferendovi le attribuzioni in materia di pensioni, di indennizzo e di riconoscimento delle infermità da causa di servizio del personale militare, in precedenza attribuite alla Direzione generale del personale (PERSOMIL).

Alla nuova Direzione generale vengono attribuiti anche i compiti in materia di coscrizione obbligatoria - limitatamente ai casi attualmente previsti dalla legislazione vigente - nonché in materia di informazione ed agevolazione all'inserimento nel mondo del lavoro dei volontari congedati senza demerito dalle Forze Armate.

Il comma 2, contestualmente alla istituzione della Direzione generale operata dal comma 1, opera la soppressione della Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari.

La RT, presentata secondo lo schema contenuto nella direttiva di cui al D.P.C.M. del 23 dicembre 2004, non associa alcun onere alla misura riportata nell'articolo in esame.

Nondimeno, nella sezione descrittiva, si provvede comunque alla illustrazione delle ragioni a monte dell'invarianza d'onere, dal momento che, in corrispondenza dell'istituzione di una nuova posizione dirigenziale generale per le pensioni, l'articolo dispone la contestuale soppressione della Direzione generale della leva. Inoltre, la RT fornisce assicurazione circa il trasferimento

delle competenze dall'attuale Direzione generale del personale alla Direzione neo-costituita, cui corrisponderà anche il trasferimento delle connesse risorse umane e strumentali impiegate in tali funzioni alle dipendenze della nuova Direzione generale.

*Al riguardo, occorrerebbe acquisire conferma della compatibilità dell'istituzione di una nuova direzione, sia pure a fronte della soppressione di analoga struttura, con le previsioni normative in essere intese alla riduzione degli organici.*

*In proposito, sarebbe peraltro utile l'acquisizione della situazione organica di fatto aggiornato del contingente dirigenziale dell'amministrazione centrale della difesa<sup>1</sup>.*

## **Articolo 2**

*(Riorganizzazione dei compiti nei settori del commissariato  
militare e dei servizi generali)*

Il comma 1 istituisce le Direzioni generali di commissariato e dei servizi generali, attribuendo loro le competenze attualmente previste, rispettivamente, dagli articoli 25 e 32 del D.P.R. n. 1478 del 1965.

Il comma 2, al fine di compensare l'istituzione delle strutture di cui al comma 1, sopprime l'attuale unica Direzione generale di commissariato e dei servizi generali.

Il comma 3, al fine di garantire l'invarianza d'oneri della nuova posizione dirigenziale, conferma le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2,

---

<sup>1</sup> In merito, si segnala che la dotazione organica di diritto come stabilita dal D.P.C.M. 8 settembre 2004, indica il contingente dirigenziale del personale civile della Difesa in 212 unità complessive, di cui n. 14 appartenenti alla prima fascia e n. 198 alla II fascia, a cui corrispondevano presenze effettive al 31 dicembre 2004 per n. 14 unità nella I fascia e n. 177 unità nella II fascia (allegato n. 16 alla Tabella 12 del d.d.l. di bilancio dello Stato 2005).

del decreto-legge n. 136 del 28 maggio, convertito con modificazioni dalla legge n. 186 del 27 luglio 2004.

La RT dà conto della asserita invarianza d'oneri correlata alla istituzione di due direzioni generali a fronte della soppressione di una sola direzione generale, richiamandosi al citato comma 3, che fa rinvio al meccanismo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 28 maggio 2004, convertito nella legge n. 186 del 27 luglio 2004.

Il richiamato decreto-legge n. 136 del 2004 autorizza infatti l'istituzione di nuove posizioni dirigenziali generali (civili) in ambito Difesa solo condizionatamente alla contestuale soppressione di n. 3 posti dirigenziali di II livello della medesima natura, ovvero, alternativamente, conferendo il relativo incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, ad un ufficiale di rango dirigenziale corrispondente a "generale", ferme restando le relative consistenze organiche nel ruolo militare.

L'eventuale compensazione finanziaria a valere su n. 3 posizioni dirigenziali di seconda fascia sarebbe dimostrata dal bilanciamento tra il costo unitario annuo indicato per un dirigente generale (euro 213.453,78) a fronte dei risparmi corrispondenti alle n. 3 posizioni dirigenziali sopresse ( $91.148,62 \times 3 = 273.445,86$  euro).

Per contro, nel caso la copertura della nuova posizione dirigenziale generale dovesse invece operare mediante conferimento dell'incarico ad un ufficiale avente grado corrispondente a quello di dirigente generale, la RT specifica che detto incarico non necessariamente determinerebbe vacanza in altri posti dell'organico, dal momento che l'attuale ordinamento degli avanzamenti al grado di dirigente generale (equiparato) degli ufficiali è annualmente stabilito in numero fisso, indipendentemente dai posti in

organico e, in ogni caso, anche l'eventuale posizione resa vacante dall'ufficiale chiamato a ricoprire l'incarico di dirigente generale della leva, verrebbe agevolmente riassorbita dal processo di ristrutturazione in atto delle forze armate.

Inoltre, la RT specifica che dalla rimodulazione delle direzioni generali non potranno comunque determinarsi modifiche nella articolazione delle competenze degli uffici, né sulle dotazioni organiche corrispondenti, segnalando che gli unici effetti potranno riflettersi nelle risorse, umane e materiali, complessivamente facenti capo alle singole unità dell'area centrale della Difesa e, in ogni caso, ad invarianza degli attuali costi di gestione.

*In relazione allo sdoppiamento della Direzione generale di commissariato con la creazione di una Direzione generale aggiuntiva, vale preliminarmente l'osservazione in merito alla necessità di considerare la coerenza di detta misura con il limite posto alla riduzione di almeno il 5% degli organici dall'articolo 1, comma 93, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria), già formulata a proposito dell'articolo 1.*

*Come già rilevato a suo tempo circa l'assicurazione della effettiva neutralità finanziaria del meccanismo di sostituzione di un dirigente generale con n. 3 dirigenti di II fascia<sup>2</sup>, il meccanismo dettato dalla modifica recata dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 28 maggio 2004, - portando da 10 a 11 le direzioni generali del Ministero della difesa - non assicura di per sé l'invarianza degli oneri a regime, dal momento che la stessa definizione di nuove direzioni generali, alla luce della normativa vigente<sup>3</sup>, può trovare realizzazione solo allorché una apposito decreto regolamentare*

---

<sup>2</sup> Cfr. Nota di lettura n. 103 del 2004, pagg. 10-12.

<sup>3</sup> In tal senso, l'esplicito richiamo allo strumento regolamentare ex articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 23 agosto 1988, ai fini del riordino delle attribuzioni dell'amministrazione della difesa è previsto dall'articolo 10 della legge n. 25 del 18 febbraio 1997, recante "Norme in materia di attribuzioni del Ministero della difesa, ristrutturazione delle Forze Armate e dell'Amministrazione della difesa".

*(approvato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988) ne preveda espressamente le competenze e le misure organizzative di compensazione.*

*Al riguardo, si segnala che proprio la disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 136 del 2004, al fine di assicurare la definitiva invarianza d'oneri della nuova Direzione generale, rinvia all'apposito regolamento richiamato dal comma 2 del medesimo articolo, il quale però opera solo successivamente alla adozione di misure organizzative adottate "in via transitoria", tese ad attivare, queste ultime (da subito) la nuova direzione generale.*

*Sul punto, trattandosi di profilo direttamente incidente sull'aspetto finanziario, sarebbe utile acquisire l'avviso del Governo.*

*Per l'invarianza d'oneri, ancorché prevista dal meccanismo a legislazione vigente, sarebbero utili delucidazioni circa l'impiego alternativo tra un dirigente di prima fascia "civile" ed un equiparato "militare", in quanto quest'ultimo risulta evidentemente già ricompreso nel relativo organico e, pertanto, con relative funzioni direzionali già assegnate.*

*In proposito, va rilevato che l'invarianza di spesa presuppone in ogni caso l'equivalenza della retribuzione annuale spettante al dirigente di prima fascia con quella attualmente percepita dall'alto ufficiale chiamato a ricoprire l'incarico.*

*Anche a tale proposito, fermo restando le considerazioni citate, sembrerebbe necessario che il Governo fornisca comunque elementi di dettaglio sulla ipotizzabile riduzione delle unità di comando, di grado equiparato a quello di dirigente generale che, anche per effetto della riduzione degli organici conseguente alla ristrutturazione della componente operativa delle Forze Armate, desse evidenza circa la futura disponibilità di ufficiali (di grado corrispondente a dirigente generale) per l'incarico in questione.*

*Nel contempo, in relazione alla eventuale compensazione della nuova posizione dirigenziale generale con tre unità dirigenziali di seconda fascia, occorre ribadire che, ai fini della salvaguardia della neutralità finanziaria, la indisponibilità delle posizioni dirigenziali*



*di seconda fascia a fronte della attivazione dell'incarico di dirigente generale deve comunque riguardare posizioni di fatto e non di diritto, come peraltro espressamente indicato dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2004<sup>4</sup>.*

*Per gli aspetti di interesse, si rileva inoltre che una nuova struttura amministrativa può correttamente organizzarsi solo secondo una ripartizione dei compiti gerarchicamente suddivisi anche al suo interno, per cui drastiche riduzioni di strutture (e di posizioni) di seconda fascia a favore di quelle di prima, dal punto di vista finanziario non sembrano assolutamente indifferenti a pena del rischio di produrre - al fine di assicurare immutati livelli di servizio - il permanere di fabbisogni di spesa per le unità dirigenziali di II livello.*

*Sul punto, sarebbe necessario acquisire l'avviso del rappresentante del Governo<sup>5</sup>.*

*Nondimeno, anche ritenendo che la nuova posizione dirigenziale generale risulti dimostratamente compensata dalla soppressione di tre posizioni dirigenziali di II fascia, sarebbe utile acquisire comunque ulteriori elementi circa l'effettiva invarianza delle strutture (uffici, attrezzature, personale) facenti capo alla nuova Direzione generale, almeno nei limiti dell'esigenza di assicurare adeguate strutture di staff e di segreteria alla nuova Direzione generale.*

*Per i profili di stretta quantificazione, occorrerebbe inoltre acquisire il dettaglio degli elementi di computo da cui scaturisce la stima del costo annuo stimata per un dirigente generale e per il dirigente di II fascia, ripartitamente per componente tabellare ed indennità di posizione fissa e variabile<sup>6</sup>.*

---

<sup>4</sup> In tal senso anche i chiarimenti resi già a suo tempo dal Dipartimento della R.G.S. e dal Ministero della difesa, in relazione alle osservazioni formulate dalla 5<sup>a</sup> Commissione sull'A.S. 2978, nei quali si segnalava che solo all'atto dell'approvazione del regolamento si sarebbe assicurata la definitiva neutralità finanziaria della disposizione.

<sup>5</sup> Nei chiarimenti forniti circa le osservazioni formulate dalla 5<sup>a</sup> Commissione all'A.S. 2978, il Dipartimento della R.G.S. segnalava, peraltro, che gli ulteriori chiarimenti sugli aspetti attuativi della norma "sarebbero stati resi dall'amministrazione interessata solo all'atto dell'applicazione delle disposizioni ". Cfr. Nota del Dipartimento R.G.S. del 29 giugno 2004.

<sup>6</sup> In proposito, si osserva che, dal raffronto con le tavole del Dipartimento della R.G.S. - I.G.O.P. riferite al 2004 (comprendive di stipendio e retribuzione di posizione per quota fissa, al lordo degli oneri contributivi a carico dell'amministrazione), la posizione economica corrispondente a dirigente generale ammonterebbe a circa 110.000 euro, mentre la posizione riferita a dirigente di II fascia sarebbe pari a circa 75.000 euro.

*Infine, nonostante la risposta fornita a suo tempo dal Governo<sup>7</sup>, ulteriori elementi andrebbero richiesti anche in merito all'effetto in termini di oneri derivante dalla costituzione di una nuova Direzione generale che risulti dalla scissione dei due uffici dell'attuale Direzione generale del commissariato e dei servizi generali.*

### **Articolo 3**

*(Modalità d'attuazione)*

Il comma 1 stabilisce che le strutture e le competenze delle unità dirigenziali nell'ambito delle singole direzioni generali, verranno fissate con le modalità di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 264 del 16 luglio 1997.

La RT nulla riferisce in proposito, ritenuto il carattere meramente ordinamentale della misura.

*Al riguardo, nulla da osservare essendo già state formulate le osservazioni di interesse relativamente all'articolo 2.*

---

<sup>7</sup> Ad analoga osservazione formulata sull'articolo 8 dell'A.S. 2978, il Ministero della Difesa rispondeva che "alla prova dei fatti, non solo non si sono state realizzate le economie sperate, ma al contrario, l'unificazione ha determinato problemi gestionali e di efficienza". Cfr. nota del Ministero della Difesa del 16 giugno 2004.